

Regolamento sulla Frequenza scolastica e limite di assenze

Art. 1. Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 2. L'istituto si riserva, nel rispetto dell'art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 122/2009, di stabilire, per casi eccezionali, motivati e straordinari, deroghe al suddetto limite.

Art. 3. Il calcolo della percentuale di assenze deve tener conto delle ore di assenza, comprese le entrate posticipate e uscite anticipate.

Art. 4. Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive le seguenti:

- a. entrate in ritardo;
- b. uscite in anticipo;
- c. assenze per malattia (fatte salve le deroghe previste dall'art. 7);
- d. assenze per motivi familiari (fatte salve le deroghe previste dall'art. 7);
- e. astensione dalle lezioni (partecipazione a manifestazioni studentesche) e dalle assemblee d'istituto;
- f. non frequenza in caso di mancata partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- g. mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5. Non sono computate come ore di assenza le seguenti:

- a. la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- b. la partecipazione ad attività di orientamento in uscita, con certificato di presenza (rilasciato dal Docente, dall'Ente, dal tutor esterno...) per un numero massimo di 10 ore;
- c. partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. olimpiadi);
- d. viaggi di studio all'estero, preventivamente autorizzati dall'Istituto;
- e. disservizio dei trasporti;
- f. entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del Dirigente scolastico.

Art. 6. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo la seguente tabella:

Tipologia liceale	Numero ore settimanali	Numero ore annuali	Numero massimo ore di assenza consentito (per chi si avvale IRC o Attività alternativa)	Numero massimo ore di assenza consentito (per chi NON si avvale IRC o Attività alternativa)
LC, LS, SA, LES biennio	27	891	223	214
LSM biennio	28	924	231	223
LC e LSM triennio	31	1023	256	247
LS, SA, LES triennio	30	990	247	239

LC - Liceo Classico; LS - Liceo Scientifico; SA - Liceo sc. opz. Scienze Applicate; LES - Liceo Scienze Um. opz Economico Sociale; LSM - Liceo Sc. con integrazione Musicale

Art. 7. Sono ammesse alla deroga le assenze relative alle seguenti condizioni:

- a. gravi motivi di salute, adeguatamente documentati (assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza, prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante);
- b. terapie e/o cure programmate: assenze continuative, superiori a 30 giorni, o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia ivi compresi:
 - disturbi da panico
 - disturbi d'ansia
 - disturbi dell'alimentazione
 - disturbi psichici
 - malattie infettive
 - terapie continuative per gravi patologie;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"
Liceo Classico Statale "Giovanni Pascoli"
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

- c. donazioni di sangue;
- d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ovvero partecipazione ad attività organizzate dalla scuola, quali campionati studenteschi, tornei scolastici;
- e. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo (cfr. L. n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Art. 8. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute (di cui all'Art. 179), comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Art. 9. Il controllo, il calcolo relativo al numero di assenze e la comunicazione ai genitori o agli esercenti la patria potestà, compete al Coordinatore di classe.